

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1273-A (Urgenza)

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE MONTINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(PELLA)

DI CONCERTO COL MINISTRO *AD INTERIM* DEL TESORO
(TAMBRONI)

E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(JERVOLINO)

alla Presidenza il 29 maggio 1959

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia relativo alla pesca nelle acque jugoslave con Protocollo addizionale e Scambi di Note, concluso a Belgrado il 20 novembre 1958

Presentata alla Presidenza l'8 luglio 1959

ONOREVOLI COLLEGHI! — Per rendersi conto del contenuto del presente Accordo, bisogna anzitutto ricordare come le coste dalmate-istriane — sulle quali, da sempre, avevano pescato le nostre genti dell'Adriatico — venissero quasi totalmente vietate ai nostri pescatori, in base alle drastiche disposizioni contenute nel Trattato di pace. È noto come quelle coste, per la naturale conformazione del fondo e per il giuoco delle correnti costituiscano di gran lunga le migliori zone per una proficua pesca. E sarebbe stato quasi

contro natura perdere ogni possibilità di lavoro in quei tratti di mare.

Subito dopo il Trattato venivano perciò presi immediati contatti con la Jugoslavia per trovare una linea di regolamento al nostro antico diritto di pesca. Fu così che attraverso alle trattative svoltesi, col tramite anche di una nostra apposita Delegazione, si giungeva, non senza difficoltà, all'Accordo di Belgrado del 13 aprile 1949. Tale Accordo però non si attuò regolarmente perché, fra l'altro, l'impegno di versare un canone annuo da parte

italiana trovò ostacolo nella diserzione delle aste indette per il rilascio delle licenze, impedendo quindi la raccolta della somma stabilita per il versamento. I rapporti in materia divennero poi ancora più tesi per gli episodi di fermi, sequestri e requisizioni di pescherecci italiani.

Per ovviare a questa situazione il Governo Italiano prese l'iniziativa di nuove trattative che si conclusero con un Protocollo, aggiuntivo all'Accordo dell'aprile 1949, firmato a Belgrado il 26 febbraio 1951 e che venne regolarmente ratificato. Ma l'esperienza, non completamente soddisfacente, anche di questo secondo Accordo, obbligava a nuove trattative che si concludevano in un successivo Accordo italo-jugoslavo sulla pesca e in un Protocollo addizionale, rispettivamente del 1° marzo e del 13 dicembre 1956. Anche questa stessa regolamentazione di rapporti non lasciava senza inconvenienti l'attività dei pescatori italiani nelle acque jugoslave. Si rendevano necessarie ulteriori definizioni e precisazioni sia di carattere geografico che di carattere tecnico e si poteva così giungere finalmente all'attuale Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia relativo alla pesca nelle acque jugoslave con Protocollo addizionale e Scambi di note, concluso a Belgrado il 20 novembre 1958.

Accordo che tien conto naturalmente di tutte le precedenti Convenzioni e che, senza soluzione di continuità nell'esercizio della pesca, (esercizio che ha avuto tutte le vicende di cui sopra), tende a conferirgli un assetto più ragionevole e più pacifico.

Questo Accordo si ispira al desiderio di rafforzare la collaborazione e i rapporti di buon vicinato che si vanno stabilendo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di quella jugoslava.

Gli articoli della Convenzione anzitutto stabiliscono le modalità e le zone della pesca.

L'articolo 1 specifica le zone nelle quali la pesca è ammessa e con precisione geografica descrive le linee di confine. È da notare che tale articolo è quasi incomprensibile nel testo di Accordo allegato al disegno di legge per i numerosi capoversi che si ripetono e che fanno riferimento evidentemente ad annessi molteplici.

Negli articoli successivi vengono fissati anche i numeri massimi di battelli da pesca

autorizzabili e le quantità massime di pesce che possono essere pescate.

Particolari disposizioni sono dettate sia per le autorizzazioni speciali necessarie per i battelli e sia per gli attrezzi e documenti di cui devono essere forniti.

Altre disposizioni regolano il diritto di rifugio per i battelli nei casi di pericolo. In fine, viene previsto il caso della violazione grave da parte dell'una o dell'altra delle Parti contraenti.

Per spiegare la minuziosità delle disposizioni fissate in questo Accordo sono da tenere presenti le difficoltà reali che sottostanno ai rapporti regolati nell'Accordo stesso.

Come è stato osservato, l'incremento della flotta peschereccia jugoslava e lo sviluppo raggiunto dalle industrie relative determinano notevole concorrenza fra le parti interessate e generano una spiegabile resistenza da parte dei pescatori jugoslavi alle concessioni per gli italiani. Inoltre la previsione più o meno fondata di uno *scarseggiare* futuro del pesce anche nelle acque jugoslave rafforza i predetti motivi di resistenza, come è osservato nella relazione ministeriale.

Malgrado queste difficoltà e queste resistenze l'opportunità di addivenire ad una intesa ha finito col prevalere sulle considerazioni tecniche ed ha condotto alla stesura dell'Accordo che ora viene presentato per la ratifica.

Con questo Atto è stato possibile ottenere l'accoglimento di quasi tutte le richieste italiane sia per la questione del controllo come pure per una regolamentazione accettabile per i casi di pericolo, al fine di salvare il pescato e le reti.

Come si è detto il nuovo Accordo è redatto con maggior precisione di tutti i precedenti e tien conto delle difficili esperienze fatte fin qui e pertanto fissa delle norme più valide e più concrete.

Onorevoli Colleghi! — È da ritenere che con le disposizioni sottoposte alla ratifica si sia raggiunta una tappa migliore nei rapporti fin qui esistiti in materia e si possa quindi prevedere che l'Accordo in questione potrà durare anche oltre la data di scadenza ad esso fissato o quanto meno, costituirà una buona base per le regolamentazioni future.

Si propone quindi, tenuto conto anche del parere favorevole della V Commissione la approvazione del presente disegno di legge.

MONTINI, *Relatore*.

**DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO**

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia relativo alla pesca nelle acque jugoslave con Protocollo addizionale e Scambi di Note, concluso a Belgrado il 20 novembre 1958.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo con Protocollo addizionale e Scambi di Note indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità dell'articolo 18 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

All'onere di 900 milioni di lire si farà fronte a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60 destinato a sopperire agli oneri di carattere straordinario dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

**DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.